



LA CAPPELLA DI FAMIGLIA E IL DIVIETO DI SEPOLTURA DI ESTRANEI.

CDS N. 7042/2025

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1) INTRODUZIONE;
- 2) LA SENTENZA DEL TAR BARI;
- 3) LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO;
- 4) CONCLUSIONI. -

1. INTRODUZIONE

La vicenda nasce in un cimitero comunale, dove il titolare di una cappella di famiglia aveva diffidato l'amministrazione chiedendo di rimuovere le salme di due persone estranee sepolte all'interno.-

Secondo il ricorrente, l'atto di concessione - risalente agli anni '50 - era chiarissimo: **"è fatto assoluto divieto di tumulare persone estranee alla famiglia"**.-

Il Comune, però, aveva risposto che in passato erano state depositate **dichiarazioni sostitutive di atto notorio**, firmate dallo stesso concessionario (cioè da chi aveva avuto in concessione la Cappella) e dai suoi discendenti, che avevano autorizzato la sepoltura di estranei. Per questo motivo l'amministrazione non aveva disposto alcuna estumulazione.-

2. LA SENTENZA DEL TAR BARI

Il Tar Bari aveva accolto il ricorso del familiare, con queste motivazioni:

- **Prevalenza del divieto:** la clausola inserita nell'atto di concessione è tassativa e non derogabile;
- **Irrilevanza delle copie prodotte:** le dichiarazioni sostitutive erano prive di protocolli ufficiali; una volta disconosciute, non potevano avere valore probatorio;
- **Dovere di vigilanza dell'amministrazione:** il Comune avrebbe dovuto attivare i poteri di polizia mortuaria e disporre l'estumulazione delle salme estranee.-

In poche parole: **secondo il TAR, il Comune non solo poteva, ma doveva intervenire** per far rispettare la concessione originaria.-

3. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

La decisione di primo grado è stata impugnata e il Consiglio di Stato ha ribaltato tutto, chiarendo che:

- Il divieto contenuto nella concessione vincola il concessionario, ma **non limita il potere del Comune** di autorizzare tumulazioni di estranei;
- Le dichiarazioni sostitutive prodotte hanno valore, salvo querela di falso o denunce per uso illecito;
- Il TAR ha erroneamente applicato l'art. 214 c.p.c.: nel caso di copie documentali trova applicazione l'art. 2719 c.c., che consente al giudice di verificarne la conformità anche per presunzioni;
- L'art. 93 del d.P.R. 285/1990 - successivo alla concessione - consente la sepoltura di conviventi o persone meritevoli, su richiesta del concessionario;
- Non solo il concessionario originario, ma anche i successori (gli eredi) possono autorizzare la tumulazione di estranei.-

Risultato: l'appello è stato accolto e il ricorso originario respinto. Le sepolture contestate restano legittime.-

4. CONCLUSIONI

La disciplina delle cappelle di famiglia **non è immobile nel tempo**: le regole sopravvenute, come quelle introdotte dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, trovano applicazione anche sulle concessioni più risalenti.-

In assenza di frodi o falsificazioni accertate, le autorizzazioni rilasciate tramite dichiarazioni sostitutive hanno piena validità e consentono la tumulazione di persone estranee, purché conviventi o legate da particolari benemerienze.-